

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - D.D. n. 635 del 24/02/2020 di Concessione di derivazione d'acqua a uso energetico dal T. Subiasco in Comune di Villar Pellice assentita a Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio s.a.s.

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 635 del 24/02/2020; Codice Univoco: TO-A-10678

"Il Dirigente

(... *omissis* ...)

DETERMINA

- 1) di assentire alla ditta Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio s.a.s. di Prina Fabrizio & C. - P. IVA 09081800014 - con sede legale in Bibiana (TO), via Bagnolo n. 21, la concessione di derivazione dal T. Subiasco in Comune di Villar Pellice, in misura di una portata massima pari a 65 l/s e di una portata media pari a 57 l/s, per produrre sul salto di metri 89,33 la potenza nominale media di 49,92 kW con una producibilità media annua stimata in 0,360 GWh, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) che è fatta salva, se del caso, la necessità di attivazione da parte del concessionario, presso i Comuni interessati, della Procedura Abilitativa Semplificata di cui all'art. 6, comma 2 del D.lgs n. 28/2011 per la realizzazione degli interventi descritti nel disciplinare che si approva con il presente provvedimento; in ogni caso sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato o adempimento che si renda necessario a norma di Legge in ordine alla piena attuazione dell'iniziativa in parola, alla realizzazione delle opere e all'esercizio dell'impianto in progetto, non ricompresi nel presente provvedimento;
- 6) in ogni caso prima dell'avvio dei lavori e con congruo anticipo il concessionario, in condivisione con i titolari delle ulteriori utenze coinvolte per quanto di rispettiva competenza, dovrà presentare al Settore Tecnico Regionale Area metropolitana di Torino della Regione Piemonte istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. e della D.G.R. 9 dicembre 2015 n. 18-2555 e domanda di concessione per l'utilizzo dei beni del demanio idrico fluviale ai sensi della L.R. n. 12/2004 e del D.P.G.R. n. 14/R 2004; inoltre sono fatti salvi tutti i necessari e opportuni approfondimenti e valutazioni di competenza del Comune di Villar Pellice e/o del citato Settore Tecnico regionale inerenti altresì agli aspetti di compatibilità degli interventi con il contesto geologico, geomorfologico e sismico di riferimento di cui alla D.G.R. 18-2555/2015, alla necessità di intervenire in area soggetta a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/1989 e s.m.i. e alla conformità urbanistica degli interventi e che, in assenza di istruttoria integrata con il procedimento Unico ai sensi del D.Lgs 387/2003, non precludono il rilascio della presente concessione di derivazione d'acqua;

- 7) di richiamare integralmente le prescrizioni, condizioni e indicazioni della citata D.D. n. 157 del 26/4/2018 di esclusione del progetto in parola proposto da Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio s.a.s. e Consorzio Irriguo Villar Pellice, ricadente in parte nella ZSC IT 1110033 "Stazioni di Myricaria germanica" dalla fase di Valutazione di Incidenza appropriata e di giudizio positivo di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009 e s.m.i. e dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., le quali dovranno essere scrupolosamente rispettate da parte del concessionario nel corso dell'attuazione dell'iniziativa in parola;
- 8) di stabilire che, agli effetti dell'istruttoria condotta, così come altresì definito in sede di formalizzazione della convenzione di couso richiamata in premessa, le responsabilità e gli oneri in ordine alla piena e corretta attuazione dell'iniziativa in parola e alla realizzazione, messa in esercizio, collaudo e corretto funzionamento nel tempo della totalità delle opere di derivazione, rilascio, adduzione e riparto descritte nel disciplinare che si approva con il presente provvedimento restano integralmente in capo al titolare della presente concessione;
- 9) che il Concessionario è altresì tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di Legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale, eventualmente effettuata nell'ambito dell'attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa, risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione;
- 10) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
- 11) che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

(... *omissis* ...)

Disciplinare di concessione sottoscritto in data 04/08/2020

(... *omissis* ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La derivazione dovrà rispettare tutte le prescrizioni, che si intendono qui integralmente richiamate, inserite nella D.D. n. 157 del 26/4/2018 della Regione Piemonte di esclusione dell'iniziativa in parola dalla fase di Valutazione di Incidenza appropriata e di giudizio positivo di Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. 19/2009 e s.m.i. e del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., oltre che nei pareri/atti di assenso richiamati nella D.D. di Concessione di derivazione d'acqua, pena la decadenza della concessione medesima.

La derivazione, sia per quanto riguarda la fase di cantiere sia per quanto riguarda la successiva fase di esercizio, non potrà arrecare alcun danno ai diritti precostituiti in capo ai terzi. In tal senso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le misure cautelative possibili al fine di garantire la piena tutela oltre che la totale integrità delle relative infrastrutture. Per la definizione e la valutazione delle possibili interferenze delle nuove opere con le infrastrutture a servizio delle utenze agricole/domestiche esistenti ovvero con le infrastrutture proprie del Servizio Idrico Integrato (SII), il concessionario dovrà nominare un responsabile incaricato della attuazione di tutte

le prescrizioni e misure cautelative definite in sede istruttoria e previste dal progetto citato all'art. 4 il quale, prima dell'avvio dei lavori e con opportuno anticipo, dovrà mettersi in contatto con i titolari delle singole derivazioni interessate e con i gestori del S.I.I. al fine di condividere accorgimenti, tempistiche e modalità operative delle varie fasi di lavoro. Ad ogni modo in caso di eventi accidentali che possano comportare danni a carico delle infrastrutture esistenti ovvero l'interruzione dei rispettivi servizi, il Responsabile incaricato dovrà sempre darne immediata comunicazione al Comune di Villar Pellice e ai singoli referenti responsabili. Resta inteso che in caso di eventi accidentali a danno delle infrastrutture esistenti derivanti dalla fase di cantiere ovvero connessi alla gestione dell'impianto, occorrerà intervenire tempestivamente previa definizione delle modalità operative con i predetti referenti: gli eventuali oneri di manutenzione saranno in capo al titolare dell'utenza idroelettrica di cui al presente disciplinare. L'utilizzo energetico della risorsa resta subordinato agli usi agricoli e domestici esistenti (*mn. pr. 80/R93A, 80/R94B, 80/S1, 80/S2*) per i quali è prevista l'integrazione all'interno delle nuove opere di derivazione. Inoltre trattandosi di una derivazione che prevede la realizzazione di opere a servizio anche di altre utenze preesistenti, è stata acquisita agli atti una specifica Convenzione di corso ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i.. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella presente convenzione può costituire motivo di decadenza della concessione. A tal proposito si evidenzia che il concessionario è direttamente responsabile della realizzazione, della messa in esercizio, del collaudo e del corretto funzionamento nel tempo della totalità dei nuovi manufatti di derivazione, rilascio, adduzione e riparto condivisi con le altre utenze e in caso di guasti, danneggiamenti o malfunzionamenti dovrà intervenire a propria cura e spese anche nell'interesse delle utenze medesime provvedendo altresì a riparare immediatamente qualsiasi eventuale danno arrecato alle pertinenze idrauliche demaniali per effetto dell'attuazione della propria iniziativa e della concessione di derivazione d'acqua stessa. Inoltre, qualora risultasse necessario in funzione di future variazioni di portata da destinare alle utenze agricole e domestiche esistenti, oggi non preventivate/preventivabili perché ad esempio conseguenti a successive istruttorie (di variante, rinuncia, ecc.) il concessionario è tenuto, previa l'acquisizione di tutti i necessari atti di assenso, ad adeguare le opere di cui al progetto citato all'art. 4 al fine di consentire sempre il corretto funzionamento del sistema e il regolare approvvigionamento idrico alle utenze medesime senza poter vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni; ciò fatta salva l'eventuale riduzione del canone di concessione in caso di connessa ed accertata riduzione delle disponibilità e nel pieno rispetto del principio di corretta gestione e miglior utilizzo della risorsa e della tutela dei corpi idrici e dei sistemi naturali interferiti. I quantitativi di acqua concessi a ciascuna utenza devono essere commisurati ai reali, specifici fabbisogni ed al termine dell'utilizzo, per qualsivoglia motivo, gli stessi tornano in governo alla Pubblica Amministrazione competente che, laddove se ne faccia richiesta, deve valutarne l'eventuale reimpiego secondo i criteri di migliore utilizzo e di compatibilità ambientale sanciti dalla Legge non potendosi viceversa assumere, trattandosi di beni del Demanio, che questi possano automaticamente rendersi disponibili a terzi.

Durante l'esecuzione degli interventi e durante la fase di esercizio dell'impianto non dovrà essere causata alcuna turbativa del buon regime idraulico dei torrenti interessati e tutti i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario tenendo in preminente considerazione, in qualsiasi fase e circostanza, la stabilità del sito e il buon regime delle acque. Il concessionario è inoltre tenuto alla messa in atto di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo sia della sponde del T. Subiasco e del T. Pellice, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che potranno rendersi necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti.

Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente e agli Enti competenti, con le modalità che dovranno essere definite prima dell'attivazione dell'impianto, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata come descritte all'art. 6 e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali. Il

concessionario si impegna inoltre a posizionare presso l'edificio di centrale un display indicatore di potenza prodotta e portata derivata visibile agevolmente dall'esterno.

Il concessionario è tenuto altresì a sviluppare un Piano di sicurezza specifico, inerente in particolare alla fase di cantiere e alle operazioni di manutenzione delle opere, da condividere con i competenti Uffici del Comune di Villar Pellice e coordinare con il piano/protocollo di protezione civile comunale, che dovrà tra l'altro contenere i protocolli e le soglie di ordinaria attenzione, vigilanza, preallarme, e allarme tenendo ben in conto il contesto territoriale di rischio in cui si interviene.

Qualora eventuali opere da eseguire a tutela e difesa del territorio e della pubblica incolumità fossero condizionate dall'interferenza della presente concessione, sarà cura del concessionario provvedere tempestivamente all'esecuzione di tutte le modifiche ritenute necessarie dalle Autorità competenti, senza che possa avanzare rimostranze o eccezioni di sorta ed assumendosi in carico l'onere dei relativi costi. Qualunque eventuale danno a persone e cose ascrivibile all'impianto idroelettrico o alle opere ad esso connesse, che dovesse verificarsi durante la fase realizzativa e successivamente durante la fase di esercizio, sarà a totale carico del concessionario, che rimarrà sempre direttamente responsabile dei possibili riflessi idraulici dell'impianto ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e delle cose, manlevando e tenendo indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito. Durante la fase realizzativa e la successiva fase di esercizio il concessionario dovrà aver cura di adottare tutte le precauzioni e mettere in atto gli interventi necessari ad assicurare la tutela dall'inquinamento delle acque superficiali e delle acque sotterranee e del suolo, nel rispetto delle vigenti normative, nonché delle disposizioni che potranno essere impartite dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale. Tutti i rifiuti eventualmente tratti dalle opere di adduzione dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (*TO-A-10678*). Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 50 l/s (DMV base). L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdGPO), anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale, nonché delle eventuali evoluzioni normative.

(... *omissis* ...)

Art. 12 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per l'ittiofauna attraverso la quale dovrà essere garantito il rilascio del DMV o della Q_{PAI} . Tale scala dovrà essere realizzata in conformità al progetto di cui all'art. 4 ed in accordo alle prescrizioni di cui alla D.G.P. 18/7/2000 n. 746-151363, ponendo particolare attenzione al valore

della Q_{PAI} e della velocità massima della corrente. Tutti gli interventi da eseguirsi in alveo dovranno rispettare i periodi riproduttivi della fauna ittica e dovranno essere condotti secondo i disposti contenuti nella D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011, limitando il più possibile gli impatti.

(... *omissis* ...)"